

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. R.G.E. 347/2022

Udienza di comparizione delle Parti fissata per il 21/02/2024

Promossa da

CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L.

Contro

██████████ e ██████████ ██████████ ██████████

ALLEGATI ALLA PERIZIA

03/03

Esperto stimatore: Architetto Cristina Ortica

GIUDICE ESECUZIONE: Dott.ssa PAOLA TORRESAN

TREVISO, 15/01/2024

Il C.T.U.

Arch. CRISTINA ORTICA



ORD. 41 ARCHITETTI - FABBRICAZIONI IMMOBILIARI E CONSULENZA
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
CRISTINA
ORTICA
N° 1075
Sezione A Settore architettura
ARCHITETTA



ELENCO ALLEGATI 01/03

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Treviso, Servizi catastali:

- Estratto di mappa catastale
- Visure
- Elaborato Planimetrico
- Planimetria catastale particella 1279 sub. 8 – area scoperta
- Planimetria catastale particella 1279 sub. 37 – appartamento e C.T.

ELENCO ALLEGATI 02/03

Relazione fotografica

ELENCO ALLEGATI 03/03

Ispezione Ipotecaria

Titoli Edilizi - Comune di Miane

- C.E. pratica N. 100/80 del 10.10.1980
- C.E. pratica N. 124/80 Variante di C.E.N.100/80 del 10.12.1980
- Abitabilità N.100/80 del 10/02/1982

Atto di compravendita

Agenzia delle Entrate Esiti ricerca atti del registro



Ispezione Ipotecaria



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 09/01/2024 Ora 15:05:17
Pag. 1 - Segue

Ispezione telematica

Ispezione n. T267652 del 09/01/2024

per dati anagrafici
Richiedente FLLLSN

Dati della richiesta

Codice fiscale: [REDACTED] Ricerca estesa in AT
Tipo di formalità: Tutte
Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal	01/10/1988 al	08/01/2024
Periodo recuperato e validato dal	02/01/1973 al	30/09/1988

Elenco omonimi

1. [REDACTED]

* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Volumi repertori

Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalità

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/07/2001 - Registro Particolare 19870 Registro Generale 27987
Pubblico ufficiale BLANDALEONE ROBERTO Repertorio 105056 del 04/07/2001
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MIANE(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
- ISCRIZIONE CONTRO del 12/07/2001 - Registro Particolare 4885 Registro Generale 27988
Pubblico ufficiale BLANDALEONE ROBERTO Repertorio 105057 del 04/07/2001
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MIANE(TV)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico
- ISCRIZIONE CONTRO del 03/08/2006 - Registro Particolare 10361 Registro Generale 40399
Pubblico ufficiale BLANDALEONE ROBERTO Repertorio 124911/26224 del 17/07/2006
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO





Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 09/01/2024 Ora 15:05:17
Pag. 2 - Fine

Ispezione telematica

Ispezione n. T267652 del 09/01/2024

per dati anagrafici
Richiedente FLLSN

Immobili siti in MIANE(TV)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 30/09/2022 - Registro Particolare 26824 Registro Generale 38558
Pubblico ufficiale UFF. GIUD. UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO Repertorio 4834 del 30/07/2022
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Immobili siti in MIANE(TV)
Nota disponibile in formato elettronico





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 27987

Registro particolare n. 19870

Presentazione n. 37 del 12/07/2001

Sezione A - Generalità*Dati relativi al titolo*

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 04/07/2001
Notaio BLANDALEONE ROBERTO
Sede VITTORIO VENETO (TV)

Numero di repertorio 105056
Codice fiscale BLN RRT 39T30 G273 E

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO TRA VIVI
Descrizione 112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B

Dati riepilogativi

Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili*Unità negoziale n. 1*

Immobile n. 1
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 4 Particella 1279 Subalterno 4
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza 4 vani
Indirizzo VIA POLA N. civico -

Immobile n. 2
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 4 Particella 1279 Subalterno 8
Natura T - TERRENO Consistenza 181 metri quadri
Indirizzo VIA POLA N. civico -





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
 Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 2 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 27987

Registro particolare n. 19870

Presentazione n. 37 del 12/07/2001

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1

Comune	F190 - MIANE	(TV)			
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	2
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza	32 metri quadri		
Indirizzo	VIA POLA			N. civico	-

Immobile n. 2

Comune	F190 - MIANE	(TV)			
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	6
Natura	T - TERRENO	Consistenza	426 metri quadri		
Indirizzo	VIA POLA			N. civico	-

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -



- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
 Per la quota di 1/2
 - Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
 Per la quota di 1/6

Soggetto n. 2 In qualità di -



- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
 Per la quota di 1/2
 - Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
 Per la quota di 1/6

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 3 - Fine

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 27987

Registro particolare n. 19870 Presentazione n. 37 del 12/07/2001

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 2/6

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

E' STATA RICHIAMATA, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI UN TERZO (1/3) INDIVISO DELL'INTERO DEL MN. 1279 SUB 8, L'IPOTECA, A FAVORE DELLA "BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA", CON SEDE LEGALE IN VICENZA, ISCRITTA A TREVISO IN DATA 9 APRILE 2001 AI N.RI 14246/2333.





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 27988

Registro particolare n. 4885

Presentazione n. 38 del 12/07/2001

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione	SCRITTURA PRIVATA A RACCOLTA	Numero di repertorio	105057
Data	04/07/2001	Codice fiscale	BLN RRT 39T30 G273 E
Notaio	BLANDALEONE ROBERTO		
Sede	VITTORIO VENETO (TV)		

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio	IPOTECA VOLONTARIA
Derivante da	176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

Capitale	€ 140.000.000	Tasso interesse annuo	5,8%	Tasso interesse semestrale	-
Interessi	-	Spese	€ 140.000.000	Totale	€ 280.000.000
Importi variabili	SI	Valuta estera	-	Somma iscritta da aumentare automaticamente	SI
Presenza di condizione risolutiva	-	Durata	20 anni		

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali	2	Soggetti a favore	1	Soggetti contro	2
-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---

Sezione B - Immobili**Unità negoziale n. 1**

Immobile n. 1					
Comune	F190 - MIANE	(TV)			
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	4
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	4 vani		
Indirizzo	VIA POLA			N. civico	-

Immobile n. 2					
Comune	F190 - MIANE	(TV)			
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	8





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 2 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 27988

Registro particolare n. 4885 Presentazione n. 38 del 12/07/2001

Natura	T - TERRENO	Consistenza	181 metri quadri
Indirizzo	VIA POLA		N. civico -

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1

Comune	F190 - MIANE	(TV)		
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno 2
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza	32 metri quadri	
Indirizzo	VIA POLA			N. civico -

Immobile n. 2

Comune	F190 - MIANE	(TV)		
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno 6
Natura	T - TERRENO	Consistenza	426 metri quadri	
Indirizzo	VIA POLA			N. civico -

Sezione C - Soggetti**A favore**

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede VICENZA (VI)
Codice fiscale 00204010243 Domicilio ipotecario eletto -

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 2/6

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/6





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 3 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 27988

Registro particolare n. 4885

Presentazione n. 38 del 12/07/2001

Soggetto n. 2 In qualità di -

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/6

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

IL MUTUO E' STATO CONCESSO A' SENSI DELL'ARTICOLO 38 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA. LA "PARTE MUTUATARIA" HA PRESO ATTO CHE IL MUTUO SARA' INIZIALMENTE REGOLATO AL TASSO DEL CINQUE VIRGOLA OTTANTA PER CENTO (5,80%) FISSO NOMINALE ANNUO, CONVERTIBILE MENSILMENTE IN VIA POSTICIPATA, VALIDO PER IL PERIODO DIPREAMMORTAMENTO, E CIOE' DALLA DATA DI STIPULA FINO ALLA FINE DEL TRIMESTRE SOLARE IN CORSO. LA "PARTE MUTUATARIA" SI E' IMPEGNATA A RESTITUIRE L'IMPORTO MUTUATO IN VENTI (20) ANNI, OLTRE AL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, MEDIANTE IL PAGAMENTO DI NUMERO DUECENTOQUARANTA (240) RATE MENSILI POSTICIPATE, DA CORRISPONDERSI, LA PRIMA, IL 31 OTTOBRE 2001 E, L'ULTIMA, IL 30 SETTEMBRE 2021. NEL PERIODO DI AMMORTAMENTO IL TASSO DI INTERESSESARA' SOTTOPOSTO A REVISIONE TRIMESTRALE CON DECORRENZA 1 GENNAIO, 1 APRILE, 1 LUGLIO E 1 OTTOBRE DI OGNI ANNO SULLA BASE DELLA QUOTAZIONE, AUMENTATA DI ZERO VIRGOLA DIECI (0,10) PUNTI E MOLTIPLICATA PER IL COEFFICIENTE 365/360, DELL'"EURIBOR" (EURO INTERBANK OFFERED RATE) NOMINALE ANNUO SULL'"EURO TRE (3) MESI LETTERA" RILEVATA SUL CIRCUITO "REUTERS" (OPPURE PUBBLICATA SU "IL SOLE 24 ORE" IN CASO NON FOSSE DISPONIBILE O RILEVABILE LAQUOTAZIONE DEL CIRCUITO "REUTERS") RISPETTIVAMENTE PER VALUTA 15 DICEMBRE, 15 MARZO, 15 GIUGNO E 15 SETTEMBRE. QUALORA LA DATA VALUTA CADA IN UN GIORNO FESTIVO SI PRENDERA' COME RIFERIMENTO QUELLA DEL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO. NEL CASO IN CUI, PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELLA "BANCA", NON FOSSE PIU' POSSIBILE DETERMINARE O RILEVARE LA SUDETTA QUOTAZIONE LA "BANCA" INDIVIDUERA' IN BUONA FEDE UN PARAMETRO ALTERNATIVOSEGUENDO RAGIONEVOLMENTE LE INDICAZIONI DESUMIBILI DAL MERCATO; IN QUESTO CASO SI CONVIENE CHE IL NUOVO TASSO INDICIZZATO DOVRA' ESSERE EQUIVALENTE, DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-FINANZIARIO, AL PARAMETRO CESSATO. IN OGNI CASO IL TASSO DI INTERESSE NON SUBIRA' MODIFICA ALCUNA QUALORA SI VERIFICHI UNA DIMINUZIONE DELLO STESSO PARI O INFERIORE A ZERO VIRGOLA DIECI (0,10) PUNTI RISPETTO A QUELLO APPLICATO NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE. ILSUDETTO TASSO EURIBOR IN RAGIONE D'ANNO, ARROTONDATO AI CINQUE CENTESIMI SUPERIORI, SARA' AUMENTATO DI UNO VIRGOLA CINQUANTA (1,50) PUNTI ANNUI DI "SPREAD". LA SOMMA DI LIRE DUECENTOOTTANTAMILIONI (L. 280.000.000.-), COMPRENDE E GARANTISCE IL CAPITALE, GLI INTERESSI AL TASSO CONTRATTUALE E DI MORA E EVENTUALI MAGGIORAZIONI, PER SPESE, COMPETENZE E ONERI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI, SIA RIPETIBILI CHE IRRIPETIBILI,ANCHE SE PER LEGGE POSTI A CARICO DELLA "BANCA" E CHE LA STESSA DOVESSE SOSTENERE PER LA CONSERVAZIONE E IL REALIZZO DEL PROPRIO CREDITO NONCHE' DELLE GARANZIE





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:17

Pag. 4 - Fine

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 27988

Registro particolare n. 4885

Presentazione n. 38 del 12/07/2001

CHE LO ASSISTONO E PER OGNI IMPOSTA E TASSA, SUI BENI IMMOBILI DESCRITTI. LA SOMMA ISCRITTA SI INTENDE AUMENTATA DI DIRITTO, A' NORMA DEL 3 COMMA DELL'ARTICOLO 39 DEL TESTO UNICO, FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE. IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI RIMBORSO DEL MUTUO O DI QUALSIASI ALTRA SOMMA DOVUTA IN DIPENDENZA DEL CONTRATTO, E SALVO QUANTO PREVISTO IN TEMA DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO, SARANNO DOVUTI DALLA "PARTE MUTUATARIA" GLI INTERESSI DI MORA CALCOLATI AL TASSO CONTRATTUALE NOMINALE ANNUO IN VIGORE RISPETTIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA DI OGNI SINGOLA RATA DI RIMBORSO SCADUTA, E NONPAGATA, OPPURE ALLA DATA DI RICHIESTA DEL PAGAMENTO DI QUALSIASI ALTRA SOMMA, AUMENTATA DI DUE (2) PUNTI. GLI INTERESSI DI MORA SARANNO CALCOLATI SECONDO I GIORNI DI CALENDARIO CIVILE E DECORRERANNO DI PIENO DIRITTO, SENZA BISOGNO DI INTIMAZIONE, DAL GIORNO IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE CORRISPOSTA UNA QUALUNQUE SOMMA PER CAPITALE, INTERESSI, ACCESSORI E SPESE FINO AL GIORNO DI EFFETTIVO PAGAMENTO. SU TALI INTERESSI NON E' CONSENTITA L'ACAPITALIZZAZIONE PERIODICA. PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER OGNI EFFETTO DI LEGGE LA "PARTE MUTUATARIA" HA ELETTO DOMICILIO ALL'INDIRIZZO INDICATO IN ATTO, IN VALDOBBIADENE - VIA SANTA LUCIA, CIVICO N. 96, RICONOSCENDO ALLA "BANCA" LA FACOLTA' DI PROCEDERE A NOTIFICHE DI QUALSIASI ATTO INERENTE IL CONTRATTO DI MUTUO SIA AL DOMICILIO QUI ELETTO SIA PRESSO QUELLO CHE IN SEGUITO LE VENISSE COMUNICATO, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI. QUALSIASI COMUNICAZIONE CHE LA "PARTE MUTUATARIA" INTENDA EFFETTUARE ALLA "BANCA" RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DOVRA' ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA "BANCA" CITANDO IL NUMERO DEL MUTUO RIPORTATO ALL'INIZIO DEL CONTRATTO. FERMO RESTANDO IL CRITERIO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PREVISTO LA "PARTE MUTUATARIA" HA RICONOSCIUTO ALLA "BANCA" LA FACOLTA' DI MODIFICARE LE ALTRE CONDIZIONI APPLICATE AL MUTUO DISCIPLINATE NEL CONTRATTO, RISPETTANDO, IN CASO DI VARIAZIONI IN SENSO SFAVOREVOLE ALLA "PARTE MUTUATARIA" MEDESIMA, LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:18

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 40399

Registro particolare n. 10361

Presentazione n. 257 del 03/08/2006

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	124911/26224
Data	17/07/2006	Codice fiscale	BLN RRT 39T30 G273 E
Notaio	BLANDALEONE ROBERTO		
Sede	VITTORIO VENETO (TV)		

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio	IPOTECA VOLONTARIA		
Derivante da	176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO		
Capitale	€ 83.000,00	Tasso interesse annuo	4%
Interessi	-	Tasso interesse semestrale	-
Importi variabili	SI	Spese	-
Presenza di condizione risolutiva	-	Valuta estera	-
Termine dell'ipoteca	-	Somma iscritta da aumentare automaticamente	SI
		Durata	25 anni
		Stipulazione contratto unico	SI
		Totale	€ 166.000,00

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 2 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1				
Comune	F190 - MIANE	(TV)		
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	B	Foglio 4	Particella 1279	Subalterno 4
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO		Consistenza 4 vani	
Indirizzo	VIA POLA			N. civico -

Immobile n. 2		
Comune	F190 - MIANE	(TV)
Catasto	FABBRICATI	





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:18

Pag. 2 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 40399

Registro particolare n. 10361

Presentazione n. 257 del 03/08/2006

Sezione urbana	B	Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	8
Natura	CO - CORTE O RESEDE		Consistenza	-		
Indirizzo	VIA POLA				N. civico	-

Unità negoziale n. 2**Immobile n. 1**

Comune	F190 - MIANE	(TV)				
Catasto	FABBRICATI					
Sezione urbana	B	Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	2
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE		Consistenza	32 metri quadri		
Indirizzo	VIA POLA				N. civico	-

Immobile n. 2

Comune	F190 - MIANE	(TV)				
Catasto	FABBRICATI					
Sezione urbana	B	Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	6
Natura	T - TERRENO		Consistenza	-		
Indirizzo	VIA POLA				N. civico	-

Sezione C - Soggetti**A favore**

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Sede	VICENZA	(VI)				
Codice fiscale	00204010243	Domicilio ipotecario eletto	VICENZA VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18			

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/3

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -
[REDACTED]

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:18

Pag. 3 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 40399

Registro particolare n. 10361

Presentazione n. 257 del 03/08/2006

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/6

Soggetto n. 2 In qualità di -

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/6

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

LA BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, CON SEDELEGALE IN VICENZA - VI - VIA BATTAGLIONE FRAMARIN, CIVICO N. 18 HA D ELIBERATO DI CONCEDERE ALLA PARTE MUTUATARIA UN MUTUO FONDIARIO, A' SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA PER L'IMPORTO DI EURO 83.000,00.- - OTTANTATREMILA VIRGOLA ZERO CENTESIMI-, PER LA DURATA DI VENTICINQUE -25- ANNI, OLTRE IL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO DECORRENTE DA OGGI FINO ALLA FINE DEL TRIMESTRE SOLARE IN CORSO, CON GARANZIA IPOTECARIA DI SECONDO GRADO SUI BENI DESCRITTI NEL QUADRO B. LA PARTE MUTUATARIA HA PRESO ATTO CHE: - IL MUTUO QUI DISCIPLINATO E' INIZIALMENTE REGOLATO AL TASSO DEL QUATTRO PER CENTO -4PERCENTO- FISSO NOMINALE ANNUO, APPLICATO MENSILMENTE, IN VIA POSTICIPATA, VALIDO PER IL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, E CIOE'DA OGGI FINO ALLA FINE DEL TRIMESTRE SOLARE IN CORSO; - GLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SARANNO CALCOLATI E ADDEBITATI MENSILMENTE, O A FINE TRIMESTRE SOLARE, RISPETTIVAMENTE IN CASO DI PERIODICITA' MENSILE O TRIMESTRALE DI RIMBORSO DEL MUTUO; - L'AMMORTAMENTO, AVENTE INIZIO DECORRENZA 1 OTTOBRE 2006, AVVERRA' MEDIANTE IL PAGAMENTO DI RATE POSTICIPATE, COMPRENSIVE DI CAPITALE E INTERESSI, DI CUI LA PRIMA SCADRA' L'ULTIMO GIORNO DEL PRIMO MESE DEL TRIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO ALLA FINE DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, IN CASO DI RATE MENSILI; L'ULTIMO GIORNO DEL TRIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO ALLA FINE DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, IN CASO DI RATE TRIMESTRALI.IL TASSO NEL PERIODO DI AMMORTAMENTO SARA' DETERMINATO E INDICIZZATO COME INDICATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TITOLO. L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO -ISC- E' PARI AL QUATTRO VIRGOLA CENTOCINQUANTA PER CENTO -4,150PERCENTO-, CALCOLATO CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA BANCARIA. LA PARTE MUTUATARIA SI E' IMPEGNATA A RESTITUIRE L'IMPORTO MUTUATO IN TRECENTO -300- MESI, OLTRE AL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO DESCRITTO AL COMMA PRECEDENTE, MEDIANTE IL PAGAMENTO DI NUMERO TRECENTO -300- RATE MENSILI POSTICIPATE DI EURO 438,10.- - QUATTROCENTOTRENTOTTO VIRGOLA DIECI CENTESIMI- CIASCUNA, COMPREDENTI GLI INTERESSI E LA PARTE DI CAPITALE NECESSARIA PER IL GRADUALE RIMBORSO DELLA SOMMA MUTUATA, SCADENTI, LA PRIMA, IL 31 OTTOBRE 2006 E, L'ULTIMA, IL 30 SETTEMBRE 2031. GLI INTERESSI SARANNO CALCOLATI SULLA BASE DEI GIORNI DI CALENDARIO COMMERCIALE, CON DIVISORE 360. SI PRECISA CHE





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:18

Pag. 4 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 40399

Registro particolare n. 10361

Presentazione n. 257 del 03/08/2006

PER TRIMESTRE SOLARE SI INTENDONO I PERIODI: GENNAIO MARZO, APRILE GIUGNO, LUGLIO SETTEMBRE, OTTOBRE DICEMBRE. NEL PERIODO DI AMMORTAMENTO IL TASSO DI INTERESSE SARA' SOTTOPOSTO A REVISIONE TRIMESTRALE, CON DECORRENZA 1 GENNAIO, 1 APRILE, 1 LUGLIO E 1 OTTOBRE DI OGNI ANNO, SULLA BASE DELLA QUOTAZIONE, AUMENTATA DI ZERO VIRGOLA DIECI -0,10- PUNTI E MOLTIPLICATA PER IL COEFFICIENTE 365/360, DELL'EURIBOR -EURO INTERBANK OFFERED RATE- NOMINALE ANNUO SULL'EURO T RE -3- MESI LETTERA RILEVATA SUL CIRCUITO REUTERS -OPPURE PUBBLICATA SU IL SOLE 24 ORE IN CASO NON FOSSE DISPONIBILE O RILEVABILE LA QUOTAZIONE DEL CIRCUITO REUTERS- RISPETTIVAMENTE PER VALUTA 15 DICEMBRE, 15 MARZO, 15 GIUGNO E 15 SETTEMBRE. QUALORA LA DATA VALUTA CADA IN UN GIORNO FESTIVO SI PRENDERA' COME RIFERIMENTO QUELLA DEL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO. NEL CASO IN CUI, PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELLA BANCA, NON FOSSE PIU' POSSIBILE DETERMINARE O RILEVARE LA SUDETTA QUOTAZIONE, LA BANCA INDIVIDUERA' IN BUONA FEDE UN PARAMETRO ALTERNATIVO SEGUENDO RAGIONEVOLMENTE LE INDICAZIONI DESUMIBILI DAL MERCATO; IN QUESTO CASO SI CONVIENE CHE IL NUOVO T ASSO INDICIZZATO DOVRA' ESSERE EQUIVALENTE, DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICOFINANZIARIO, AL PARAMETRO CESSATO. IN OGNI CASO IL TASSO DI INTERESSE NON SUBIRA' MODIFICA ALCUNA QUALORA SI VERIFICHI UNA DIMINUZIONE DELLO STESSO PARI O INFERIORE A ZERO VIRGOLA DIECI -0,10- PUNTI RISPETTO A QUELLO APPLICATO NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE. IL SUDETTO TASSO EURIBOR IN RAGIONE D'ANNO, ARROTONDATO AI CINQUE CENTESIMI -5/100- SUPERIORI, E ALLA DATA ODIERNA PARI AL TRE VIRGOLA DIECI PER CENTO -3,10PERCENTO-, SARA' AUMENTATO DI UNO VIRGOLA VENTI -1,20- PUNTI ANNUI DI SPREAD. A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON L'ATTO IN ISCRIZIONE, NONCHE' DEL PUNTUALE PAGAMENTO DEL CREDITO PER CAPITALE, INTERESSI, ANCHE DI MORA, E QUANT'ALTRO DOVUTO DALLA PARTE MUTUATARIA IN CONSEGUENZA DELL'EROGAZIONE DEL MUTUO CONCESSO LORO, I SIGNORI [REDACTED] IN QUALITA' DI PARTE DATRICE DI IPOTECA HANNO A CONSENTITO ALLA BANCA DI ISCRIVERE IPOTECA DI SECONDO GRADO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 166.000,00.= -CENTOSESANTASEMILA VIRGOLA ZERO CENTESIMI-, PER CAPITALE, PER INTERESSI AL TASSO CONTRATTUALE E DI MORA E PER EVENTUALI MAGGIORAZIONI, PER SPESE, COMPETENZE E ONERI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI, SIA RIPETIBILI CHE IRRIPETIBILI, ANCHE SE PER LEGGE POSTI A CARICO DELLA BANCA PURCHE' NON IN VIA INDE ROGABILE E CHE LA STESSA DOVESSE SOSTENERE PER LA CONSERVAZIONE E IL REALIZZO DEL PROPRIO CREDITO NONCHE' DELLE GARANZIE CHE LO ASSISTONO EPER OGNI IMPOSTA E TASSA, SUI BENI IMMOBILI IN SEGUITO DESCRITTI. E' STATA RICHIAMATA L'IPOTECA, A FAVORE DELLA MEDESIMA BANCA SOPRA INDICATA, ISCRITTA A TREVISO IN DATA 12 LUGLIO 2001 AI N.RI 27988/4885. LA PARTE MUTUATARIA HA PRESO ATTO CHE LA SOMMA ISCRITTA SI INTENDE AUMENTATA DI DIRITTO, A NORMA DEL 3 COMMA DELL'ARTICOLO 39 DEL TESTO UNICO, FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL TITOLO. A' SENSI DELL'ARTICOLO 39 T.U., LA BANCA HA ELETTO DOMICILIO PRESSO LAPROPRIA SEDE LEGALE. IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI RIMBORSO DEL MUTUO O DI QUALSIASI ALTRA SOMMA DOVUTA IN DIPENDENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, E SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 11 DEL TITOLO E ALL'ARTICOLO 4 DEL CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI IN TEMA DI RISOLUZIONE DIDIRITTO DEL CONTRATTO, SARANNO DOVUTI DALLA PARTE MUTUATARIA GLI INTE RESSI DI MORA CALCOLATI AL TASSO CONTRATTUALE NOMINALE ANNUO IN VIGORERISPETTIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA DI OGNI SINGOLA RATA DI RIMBORSO O SCADUTA, E NON PAGATA, OPPURE ALLA DATA DI RICHIESTA DEL PAGAMENTO DI QUALSIASI ALTRA SOMMA, AUMENTATO DI DUE -2- PUNTI, FATTO SALVO IL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI MORATORI STABILITO DALLA LEGGESULL'USURA.GLI INTERESSI DI MORA SARANNO CALCOLATI SECONDO I GIORNI DI CALENDARIOCIVILE E DECORRERANNO DI PIENO DIRITTO, SENZA BISOGNO DI





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:18

Pag. 5 - Fine

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 40399

Registro particolare n. 10361

Presentazione n. 257 del 03/08/2006

INTIMAZIONE, DAL GIORNO IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE CORRISPONTO UNA QUALUNQUE SOMMA PER CAPITALE, INTERESSI, ACCESSORI E SPESE FINO AL GIORNO DI EFFETTIVO PAGAMENTO. SU TALI INTERESSI NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. ALL'ATTO IN ISCRIZIONE SONO APPLICABILI LE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE: - LA BANCA HA ELETTO DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA SEDE LEGALE; - I SIGNORI FOU DAL SALAH E NASSIB LALLA SAADIA HANNO ELETTO DOMICILIO ALL'INDIRIZZO INDICATO NELL'ATTO IN ISCRIZIONE RICONOSCENDO ALLA BANCA FACOLTA' DI PROCEDERE A NOTIFICHE DI QUALSIASI ATTO INERENTE IL CONTRATTO DI MUTUO SIA AL DOMICILIO QUI ELETTO SIA PRESSO QUELLO CHE INSEGUITO LE VENISSE COMUNICATO, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI. IN VIA SUBORDINATA, IN CASO DI IRREPERIBILITA' DI UNA O PIU' DELLE PARTI CONVENUTE PRESSO L'INDIRIZZO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI INTENDE ELETTO DOMICILIO, AI FINI DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICHE DI ATTI, ANCHE A CARATTERE GIUDIZIALE, PRESSO LA CASA DEL COMUNE IN CUI SI TROVA L'ULTIMO INDIRIZZO DICHIARATO DALLE PARTI MEDESIME. QUALSIASI COMUNICAZIONE CHE LA PARTE MUTUATARIA INTENDA EFFETTUARE ALLA BANCA RELATIVAMENTE AL PRESENTE CONTRATTO DOVRA' ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA BANCA CITANDO IL NUMERO DEL MUTUO RIPORTATO ALL'INIZIO DEL PRESENTE CONTRATTO. LE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITAZIONE E LOCALE CENTRALE TERMICA E GARAGE, DI CUI AL QUADRO B., -QUEST'ULTIMO IN QUOTA, COME IN APPRESSO INDICATO-, FANNO PARTE DEL FABBRICATO ERETTO SUL MN. 1279 - ENTE URBANO- DI HA. 0.11.62 CHE COMPRENDE LE AREE URBANE DI PERTINENZA - IN PROPRIETA' ESCLUSIVA, E PARI A METRI QUADRATI CENTOOTTANTUNO -MQ. 181- - EIN QUOTA, E PARI A METRI QUADRATI QUATTROCENTOVENTISEI -MQ. 426, CON LE CORRISPONDENTI QUOTE DI COMPROPRIETA' SULLE PARTI E IMPIANTI COMUNI DELL'INTERO EDIFICIO.





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:19

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 38558

Registro particolare n. 26824

Presentazione n. 9 del 30/09/2022

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO
Data 30/07/2022 Numero di repertorio 4834
Autorità emittente UFF. GIUD. UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI Treviso Codice fiscale 800 056 20267
Sede TREVISO (TV)

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE
Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B e sezione C
Richiedente SOVIME SRL PER AMCO SPA
Indirizzo VIA PIGNA N. 104 - 80128 NAPOLI

Dati riepilogativi

Unità negoziali 2 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili**Unità negoziale n. 1**

Immobile n. 1
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 4 Particella 1279 Subalterno 4
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza 4 vani
Indirizzo VIA POLA N. civico -
Piano T-1

Immobile n. 2
Comune F190 - MIANE (TV)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 4 Particella 1279 Subalterno 8





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:19

Pag. 2 - segue

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 38558

Registro particolare n. 26824

Presentazione n. 9 del 30/09/2022

Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza	-	N. civico	-
Indirizzo	VIA POLA				
Piano	T				

Unità negoziale n. 2**Immobile n. 1**

Comune	F190 - MIANE (TV)				
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	2
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza			32 metri quadri
Indirizzo	VIA POLA			N. civico	-
Piano	T-1				

Immobile n. 2

Comune	F190 - MIANE (TV)				
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	B Foglio 4	Particella	1279	Subalterno	6
Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza	-		
Indirizzo	VIA POLA			N. civico	-
Piano	T				

Sezione C - Soggetti**A favore****Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE**

Denominazione o ragione sociale AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.

Sede NAPOLI (NA)

Codice fiscale 05828330638

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/3

Contro**Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO**

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/2

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/6





Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione ipotecaria

Data 09/01/2024 Ora 15:07:19

Pag. 3 - Fine

Ispezione telematica

n. T1 267652 del 09/01/2024

Inizio ispezione 09/01/2024 15:03:39

Richiedente FLLLSN

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 38558

Registro particolare n. 26824

Presentazione n. 9 del 30/09/2022

Soggetto n. 2 In qualità di CONTRO

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/6

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

SI PRECISA QUANTO SEGUE:- IL SIGNOR

GLI IMMOBILI, MEGLIO DESCRITTI NELLA SE ZIONE B - IMMOBILI DELLA PRESENTE NOTA, VENGONO SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO E LO STESSO DEVE INTENDERSI ESTESO A TUTTI I DIRITTI, LE SERVITU', PERTINENZE, RELATIVE ACCESSIONI, ACCESSORI E FRUTTI COME PER LEGGE.- IL PIGNORAMENTO VIENE TRASCritto PER EURO 83.542,49 OLTRE INTERESSI E SPESE FINO AL SODDISFO.- LA FIRE S.P.A., CON SEDE IN MESSINA ALLA VI A ANTONIO BONSIGNORE N. 1, NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATRICE SPECIALE DELLA AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (GIA' S.G.A. S.P.A.), CO N SEDE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA BRIGIDA N. 39, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PAOLO LAGHI (C.F. LGH PLA 78L11 F999C - PEC: PAOLOLAGHI@PEC. ORDINEAVVOCATITREVISO.IT), DI TREVISO, VIALE CESARE BATTISTI N. 1 E CO N DOMICILIO ELETTO PRESSO LO STUDIO DELLO STESSO.



Comune di Miane – Titoli Edilizi

Mod. 9
PRATICA N. 100/80

COMUNE DI MIANE
PROVINCIA DI TREVISO

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 10.7.80 presentata dalla
ditta [REDACTED]
domiciliata in Miane 2612 Via Garibaldi n.
acquisita al protocollo generale n. 157/80 in data 15.7.80
con la quale viene richiesta la concessione per l'esecuzione dei lavori di restauro conservativo
di fabbricato rurale ad uso abitazione bifamiliare.
sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n. B-IV* particella n. 18/b posta in
Miane Via Pola

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n. in data 7.8.80 ;
VISTO il parere n. della Commissione edilizia Comunale espresso nella seduta del 7.8.80 ;
VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. in data ;
VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti n. in data ;
VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma lett. a) della Legge 28.1.1977, n. 10;
VISTA la dichiarazione che il richiedente è proprietario o ha il necessario titolo alla concessione;
VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;
ACCERTATA la conformità dell'opera di progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;
VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150; 6.8.1967, n. 765; 28.1.1977, n. 10, nonché le Leggi Regionali 1.9.1972, n. 12 e 1977;

dispone

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Alla ditta [REDACTED]
domiciliata a MIANE Via GARIBALDI n.
è rilasciata la concessione, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire lavori di: RESTAURO CONSERVATIVO DI FABBRICATO RURALE AD USO ABITAZIONE BIFAMILIARE

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.



ART. 2

A) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), c), d), e), f), g), della Legge 28.1.1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10, della Legge 28.1.1977, n. 10 è stato determinato nella misura di L. 491,070.- (lire quattrocentonovantunmilasettanta.-) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2.3.79

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria comunale in data 4.12.80 ed esibisce quietanza di pari importo n. 183

ART. 3

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore.

E' fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno (1) dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporterà la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data d'inizio.

ART. 5

PRESCRIZIONI SPECIALI

La fognatura dovrà essere convogliata in vasca a tenuta e svuotamento periodico, previa depurazione in fossa biologica.-

L'INIZIO DEI LAVORI E' SUBORDINATO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI:

- 1° dalla Legge 30.4.1976 N. 357 - D.M. 10.3.1977 e relativa al consumo energetico per usi termici
- 2° dalla Legge 3.11.1971 N. 1086 (art. 4) Per opere in congl. cementizio armato. Risorse pre-comprese

Miane li 10.12.80

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Il _____



IL SINDACO
Luigi 1-

IL CONCESSIONARIO
(Carm) Epodi

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al 4° comma dell'art. 4 della Legge 28.1.1977, n. 10).



ART. 4
(Caratteristiche della concessione)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'art. 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge o le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971 n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

ART. 9
(Cessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, numero 133;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

ART. 10
(Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base ai parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art. 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

ART. 15
(Sanzioni amministrative)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente sequestrate, l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza ai fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

ART. 16 (Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

ART. 17 (Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

ART. 18 (Norme transitorie)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

ART. 19


Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.


Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

ART. 20 (Norme tributarie)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.





COMUNE DI MIANE

PROVINCIA DI TREVISO

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 9.9.80 presentata dalla
ditta [REDACTED]
domiciliata in Miane Via Garibaldi n.
acquisita al protocollo generale n. 3216 in data 11.9.60
con la quale viene richiesta la concessione per l'esecuzione dei lavori di variante di cui
concess.edil.n.100/80

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n. B-IV+ particella n. 18/B posta in
Miane Via Via Pola

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n. in data 18.9.80 ;
VISTO il parere n. della Commissione edilizia Comunale espresso nella seduta del 18.9.80 ;
VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. in data ;
VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti n. in data ;
VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma lett. a) della Legge 28.1.1977, n. 10;
VISTA la dichiarazione che il richiedente è proprietario o ha il necessario titolo alla concessione;
VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;
ACCERTATA la conformità dell'opera di progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;
VISTE le leggi 17.8.1942; n. 1150; 6.8.1967, n. 765; 28.1.1977, n. 10, nonchè le Leggi Regionali 1.9.1972, n. 12 e 1977;

dispone

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Alla ditta [REDACTED]
domiciliata a MIANE Via GARIBALDI n.
è rilasciata la concessione, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire lavori di: VARIANTE DI CUI CONCESSIONE EDILIZIA N. 100/80

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.



ART. 2

A) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

T Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), c), d), e), f), g), della Legge 28.1.1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10, della Legge 28.1.1977, n. 10 è stato determinato nella misura di L. _____ (lire _____) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria comunale in data _____ ed esibisce quietanza di pari importo n. _____.

ART. 3

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore.

E' fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori debbono essere iniziati entro _____ **un anno** _____ (1) dalla data della presente concessione ed ultimati entro _____ **tre anni** _____ (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporterà la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data d'inizio.

ART. 5

PRESCRIZIONI SPECIALI

~~vedere prescrizioni dettate nell concess.n.100/80~~

L'INIZIO DEI LAVORI E' SUBORDINATO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI:

- 1° - dalla Legge 58-1-1976 N. 373 - D. M. 10-3-1977 e
- 2° - dalla Legge 3-11-1971 N. 1006 (art. 4) Per opere in **congl. cementizio armato-normale-precompresso**

Milano il 10.12.80



IL SINDACO

La Bianca, rog. 10/81

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

li _____

Per IL CONCESSIONARIO
[Signature]

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al 4° comma dell'art. 4 della Legge 28.1.1977, n. 10).



ART. 4
(Caratteristiche della concessione)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'art. 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971 n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

- a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
- b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
- c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

ART. 9
(Cessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, numero 153;
- b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a conservare negli oneri di urbanizzazione;
- c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
- d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

ART. 10
(Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art. 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

ART. 15
(Sanzioni amministrative)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente sequestrate, l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza ai fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modificano la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

ART. 16 (Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

ART. 17 (Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

ART. 18 (Norme transitorie)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

ART. 19

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità prodotta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

ART. 20 (Norme tributarie)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

COMUNE DI MIANE

Pratica Edilizia Nr. 100/80

**PERMESSO DI ABITABILITA'
AGIBILITA'** N. 100/80

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Sig. [REDACTED]
residente a Miane Via Cava
n. 12, intesa ad ottenere il permesso di abitabilità/agibilità
del fabbricato urbano sito
in Miane via Polla
N. _____, Sez. Cens. B, N. di mappa 18/b Foglio 4°

Visto il verbale d'ispezione sanitaria in data 4.2.82;
Visto il nulla osta dei Vigili del Fuoco in data _____
Accertato che i lavori sono stati iniziati in data 10.6.81
ed ultimati in data 7.1.82 ed eseguiti in conformità
al progetto approvato;

Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa
di concessione governativa di L. 36.500;


Visti gli articoli 221, 226 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con
D. L. 27-7-1934 n. 1265,

D I C H I A R A

che il fabbricato adibito ad uso abitazioni (n.3) di proprietà del
Sig. [REDACTED]
sopra descritta, di piani N. due e vani N. 11 E' ABITABILE /
~~AGIBILE~~ con decorrenza da oggi.

li 10.2.1982

IL SINDACO
-De Bizzol rag. Luigi-



COMUNE DI MIANE - PROVINCIA DI TREVISO


OGGETTO : DICHIARAZIONE DI ABITABILITA'. =

AL SIG. SINDACO

S E D E

Il sottoscritto Tecnico Comunale, a seguito di sopralluogo eseguito su richiesta dell'interessato e dopo aver eseguito i necessari rilievi

D I C H I A R A

che il nuovo fabbricato costruito dal Sig. 

in Miane via Rola mapp.li 18/5
Sez. B Foglio IV

è conforme al progetto approvato dalla commissione edilizia non è e di cui alla licenza edilizia n. 100-124/80 in data 10-12-80

D I C H I A R A

inoltre, che dal registro delle costruzioni risultano - fra l'altro - i seguenti dati:

INIZIO LAVORI 10.6.81
FINE LAVORI 7.1.82

D I C H I A R A

infine, che la S.V. può concedere l'abitabilità,-

Dalla residenza municipale, li 10-2-82

IL TECNICO COMUNALE

*1/ Non è stato eseguito il lavoro di cui alla licenza edilizia n. 124/80
2/ Sono stati eseguiti le opere esterne e
modificate: f. finitura rec. bet. est-ovest*



6.2.82
Gli appartamenti in
Via Folle di proprietà
del [REDACTED]
sono abitabili



Atto di compravendita del notaio Blandaleone

DOTT. ROBERTO BLANDALEONE
 NOTAIO IN VITTORIO VENETO

779

COMPRAVENDITA

Rep. N. 105.056 _____ Fasc. N. 20.311
 _____ REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno quattro =4= del mese di luglio;
 in Vittorio Veneto, nel mio studio in Viale della Vittoria,
 civico N. 218;
 Avanti a me Dottor Roberto Blandaleone, Notaio in Vittorio Ve-
 neto ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trevi-
 so;
 Sono presenti i Signori:

Detti Signori Comparenti, della cui identita' personale io
 Notaio sono certo, previa concorde rinuncia; con il mio assen-
 so, all'assistenza dei testimoni, con il presente atto stipu-
 lano quanto segue:

Art. 1

Parte venditrice, Signora _____ dichiara di vendere a
 parte acquirente, Signor _____
 che accettano e acquistano, proindiviso e in parti uguali tra
 loro, i beni qui di seguito descritti:

- unita' immobiliari ad uso abitazione e locale centrale
 termica e garage - quest'ultimo in quota, come in appresso
 indicato -, facenti parte del fabbricato eretto sul MN. 1279
 (ex 18/b) - ente urbano - di Ha. 0.11.62 (are undici e
 centiare sessantadue), per il quale, in data 16 gennaio 1987
 (Prot. N. 2618), è stato presentato il "Mod. 3SPC", che,
 unitamente all'area urbana di pertinenza in proprietà
 esclusiva - pari a metri quadrati centoottantuno (mq. 181) -
 e all'area urbana di pertinenza in quota, come in appresso
 indicato - pari a metri quadrati quattrocentoventisei (mq.
 426) -, risultano così censite al Catasto dei Fabbricati:

IN COMUNE DI MIANE =
 SEZIONE B - FOGLIO QUARTO:

PER L'INTERO:
 MN. 1279 sub 4 - Via Pola - (PT-1) - Cat. A/3
 _____ Cl. 2 - vani 4 - RCL. 392000;
 MN. 1279 sub 8 - Via Pola - (PT) - area urbana;

STESSO COMUNE - SEZIONE e FOGLIO =
PER LA QUOTA DI UN TERZO (1/3) INDIVISO DELL'INTERO.
 MN. 1279 sub 2 - Via Pola - (PT) - Cat. C/6

REGISTRATO ALL'AGENZIA
 DELLE ENTRATE
 UFFICIO DI VITTORIO VENETO
 Il 24.07.2001
 al N. 1041 Serie 1V
 Versate L. 3.893.000.=
 presso CASSAMARCA SPA
 Il 24.07.2001
 di cui L. 250.000.=
 Trascrizione e L. 1.885.000.=
 INVIM.



780

- Cl. U - mq. 32 - RCL. 176000;
 MN. 1279 sub 6 - Via Pola - (PT) - area urbana;
 con le corrispondenti quote di comproprietà sulle parti e
 impianti comuni dell'intero edificio, quali per legge o per
 destinazione.

Confini:
 il MN. 1279 sub 4, al piano terra, e il MN. 1279 sub 2
 confinano: a Nord-Est con i MN. 1279 sub 5 e 18 (ex 18/a); a
 Sud-Est con il MN. 1279 sub 6; a Sud-Ovest con il MN. 1279 sub
 8;

il MN. 1279 sub 4, al piano primo, confina: a Sud-Est con muri
 prospicienti sul MN. 1279 sub 6; a Sud-Ovest con il MN. 1279
 sub 5; a Nord-Ovest con muri prospicienti sul MN. 1279 sub 7;
 il MN. 1279 sub 8 confina: a Nord-Est con il MN. 18 (ex 18/a);
 a Sud-Ovest con il MN. 1279 sub 9; a Nord-Ovest con il MN.
 1279 sub 6;

il MN. 1279 sub 6 confina: a Nord-Est con il MN. 18 (ex 18/a);
 a Sud-Est con i MN. 1279 sub 8 - 1279 sub 9 - 54 - 60 - 61 e
 18/e; a Sud-Ovest con strada.

Provenienza:

- Decreto del Pretore di Vittorio Veneto in data 24 febbraio
 1970, Rep. N. 112 - Cron. N. 69, ivi registrato il 25 febbraio
 1970 al N. 30 - Vol. 34 e trascritto a Treviso in data 30
 luglio 1970 ai N.ri 13498/11981;

- successione testamentaria in morte di Bortolini Guerrino,
 deceduto il 30 settembre 1980 - dichiarazione registrata a
 Vittorio Veneto al N. 58 - Vol. 338 e trascritta a Treviso in
 data 1 giugno 1981 ai N.ri 13473/11403;


- atto di divisione a' rogiti Dottor Pio Seraschi, già Notaio
 in Follina, in data 8 febbraio 1983, Rep. N. 340, registrato
 a Vittorio Veneto il 22 febbraio 1983 al N. 534 - Vol. 160 e
 trascritto a Treviso in data 1 marzo 1983 ai N.ri 4616/3810;

- atto di permuta a' miei rogiti in data odierna, Rep. N.
 105.055.

Art. 2

Quanto in contratto viene trasferito e accettato a corpo, nel-
 lo stato di fatto e di diritto attuale, con ogni relativa ac-
 cessione e pertinenza, fissi e infissi, servitu' attive e pas-
 sive, anche non apparenti e discontinue, subentrando parte ac-
 quirente in pieno luogo e stato a parte venditrice anche per
 ogni rapporto inerente, con il possesso immediato e con ogni
 garanzia di legge circa la buona e piena proprietà e la piu'
 assoluta liberta' da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e tra-
 scritzioni pregiudizievoli, ad eccezione, relativamente alla
 quota di un terzo (1/3) indiviso dell'intero del MN. 1279 sub
 8, dell'ipoteca, a favore della "BANCA POPOLARE DI VICENZA -
 Societa' Cooperativa per Azioni a responsabilita' limitata",
 con sede legale in Vicenza, iscritta a Treviso in data 9
 aprile 2001 ai N.ri 14246/2333.

Parte venditrice, a' sensi dell'articolo 40 - 2 comma - della



DOTT. ROBERTO BLANDALEONE
NOTAIO IN VITTORIO VENETO



781

Legge 28 febbraio 1985, N. 47, sue modifiche e integrazioni, da me ammonita sulle conseguenze penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, a' sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445, dichiara che la costruzione del fabbricato - di cui fanno parte le unita' immobiliari in contratto - e' iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967; che, in data 10 dicembre 1980 (N. 100/80), e' stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Miane concessione edilizia per lavori di ristrutturazione, e successiva variante in pari data (N. 124/80); che i lavori relativi sono stati eseguiti in conformita' al progetto approvato e alle citate autorizzazioni e che il fabbricato stesso e' stato dichiarato abitabile con decorrenza 10 febbraio 1982.

Garantisce che, a tutt'oggi, non sono state eseguite ulteriori opere, anche interne, da richiedere rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni amministrative.

Di tali dichiarazioni prende atto parte acquirente.

Con riferimento al disposto dell'articolo 3 - comma 13 ter - D.L. 27 aprile 1990, N. 90, convertito nella Legge 26 giugno 1990, N. 165, parte venditrice, ancora da me ammonita sulle conseguenze penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, a' sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445, sopracitato, sotto la propria, personale responsabilita', attesta di aver dichiarato il reddito fondiario della consistenza urbana in contratto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data odierna.

Art. 3

Il prezzo e' stato convenuto nella somma di lire cinquantamiliioni (L. 50.000.000.=) che parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuto da parte acquirente alla quale rilascia ampia e definitiva quietanza di saldo con rinuncia a ogni ipoteca legale.

Parte venditrice mi consegna la dichiarazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 643.

Art. 4

Le parti contraenti dichiarano che fra loro non sussiste rapporto di parentela in linea retta o tale considerato a' sensi dell'articolo 26 - I comma - D.P.R. 26 aprile 1986, N. 131.

Art. 5

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico di parte acquirente, la quale dichiara di voler stabilire, entro diciotto (18) mesi dalla data odierna, la propria residenza nel Comune di Miane; di non essere titolare esclusiva di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Miane; di non essere titolare, neppure per quote, sull'intero territorio nazionale, di diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata con le age-



782


SPECIFICA	
Onorario . . . L.	280.000
Tassa arch. . .	28.000
Copia reg. . . .	24.000
Copia volt. . . .	/

ammis

TAA scritto presso
 l'Ufficio del Territorio
 di TREVISO
 Servizio di Pubblicità
 Immobiliare
 il 12-07-2001
 al N. 27987 R.G.
 N. 19870 R.P.

volazioni di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, N. 549, ovvero di cui alle disposizioni richiamate al comma 131 - lettera c) dello stesso articolo 3 della citata Legge 549/'95. Chiede pertanto le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa.
 La Signora (██████████) dal canto suo, richiede le agevolazioni previste dalle stesse disposizioni.
 Le parti contraenti dichiarano che gli immobili sono destinati ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai Componenti che lo approvano e lo firmano con me Notaio, consta di due fogli bollati in modo straordinario di cui si occupano tre facciate intere e fino a questo punto della quarta.





Ministero della Giustizia

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TREVISO

IL DELEGATO DAL CONSERVATORE CAPO

CERTIFICA

Che questo supporto informatico, sottoscritto con valido certificato di firma rilasciato da POSTECOM S.p.A., riproduce, in copia autentica ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (CAD), l'originale atto notarile su supporto analogico conservato in Archivio (D.P.C.M. 21.03.2013 tab. A). La presente copia informatica è composta di n. **5 (cinque)** pagine complessive.

A richiesta si spedisce in esenzione da bollo per consulenza tecnica giudiziaria.

f.to: Il delegato dal Conservatore Capo

bolletta nr. 2459 dd. 06 MAR 2023 per € 36,00

(Regolamento n. 265/2012 – artt. 8, 11)



Firmato digitalmente da
SAVASTANO DOMENICO
C=IT
O=UFFICIO CENTRALE ARCHIVI
NOTARILI



Agenzia delle Entrate Esiti ricerca atti del registro

Uso interno



Direzione Provinciale di Treviso

Ufficio Territoriale di Conegliano Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

[data del protocollo]

Arch. Cristina Ortica
Piazza Matteotti 5
Cap 31100 - Treviso

cristina.ortica@archiworldpec.it

Oggetto: Esiti ricerca atti del registro (locazioni/affitti/comodati) per proc. esec. imm. RGE nn 347 /2022 – nominativi: [REDACTED]

Forniamo risposta alla richiesta di informazioni (**nostro protocollo in ingresso n 241022 del 30/11/2023**) da lei presentata in qualità di *esperto stimatore* *custode giudiziario*, giusta nomina del Tribunale di Treviso, per la procedura esecutiva in oggetto.

In base alle ricerche ed interrogazioni eseguite in Anagrafe Tributaria sui soggetti da lei indicati, le comunichiamo che

non è stato possibile individuare contratti (della tipologia negoziale di interesse) stipulati da tali soggetti che riguardino gli immobili interessati dalla procedura di esecuzione

Eventuali spiegazioni/precisazioni dell'Ufficio (testo libero):

----- nessuna -----

Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio territoriale di Conegliano – Vittorio Veneto
e-mai dp.treviso.utconeglianovittorio@agenziaentrate.it PEC: dp.treviso@pce.agenziaentrate.it

✓



Uso interno
pagina 2 di 4

è stato possibile individuare n. _____ contratti (locazione, affitto o comodato) riguardanti gli immobili oggetto d’ esecuzione, come da **tabella che segue**:

Estremi di registrazione				Situazione apparente contratto (secondo dati a sistema)	Tipologia documentazione allegata alla presente risposta (*)
Anno	S.	N.	Ufficio		
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto
.... Cod.	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> risolto/concluso <input type="checkbox"/> non determinabile	<input type="checkbox"/> interrogazione mod.69 o RLI <input type="checkbox"/> testo atto

* Note per la lettura della tabella e dell’eventuale documentazione allegata alla presente risposta:

✓



Uso interno

pagina 3 di 4

(1) eventuali contratti contraddistinti dalla dicitura “RLI-TELEMATICO” sono stati registrati dall’utente via entratel/fisconline: l’ufficio in questi casi non dispone mai dell’originale cartaceo (conservato dall’utente) ma solo del flusso di dati in entrata che, a seconda dei casi, potrebbe comprendere o non comprendere anche la scansione PDF del testo vero e proprio del contratto (il contribuente ne ha l’obbligo di allegazione telematica solo in determinati casi specificati dalla norma); (2) nel caso di “denunce cumulative di affitti di fondi rustici” trasmesse telematicamente l’Ufficio dispone del solo flusso di dati e mai del testo cartaceo della denuncia (3) i testi di eventuali atti notarili registrati telematicamente (locazioni, comodati e/o affitti d’azienda comprendenti l’immobile) sono presenti a sistema solo in formato html e/o pdf e gli originali sono custodi dal notaio rogante o, se deceduto, dall’archivio notarile di distretto territorialmente competente.

Eventuali spiegazioni/precisazioni dell’Ufficio (testo libero) in merito agli atti indicati nella tabella:

----- nessuna -----

Avvertenze generali

L’attività di ricerca in Anagrafe Tributaria si concretizza in una **indagine “per soggetto”**, finalizzata a individuare gli estremi degli atti del registro presenti a sistema per il medesimo, con l’obiettivo di verificare quanti e quali dati di dettaglio del contratto sono eventualmente presenti in altra separata banca dati (banca dati specifica atti del registro). Non è possibile fare una ricerca generalizzata ed illimitata nel tempo che parta da estremi catastali. Si tenga conto inoltre, al riguardo, che l’obbligo di comunicare in sede di registrazione gli estremi catastali degli immobili oggetto di locazione/comodato è stato introdotto solo dal 1° luglio 2010 e che, comunque, nei casi in cui il contribuente omette la comunicazione fiscale di “adempimenti successivi” (risoluzioni anticipate, proroghe, subentri e cessioni) la banca dati risulta *non* aggiornata. La varietà ed eterogeneità dei dati presenti a sistema e delle possibili correlazioni tra i medesimi determina, in sostanza, l’impossibilità per l’Ufficio di fornire *certezza legale* in merito alle conclusioni caso per caso raggiunte. **La presente risposta non assume quindi valore “certificativo” in senso stretto** e i risultati comunicati sono da intendersi validi *salvo e sino a prova contraria* (non vi è un unico pubblico registro o una banca dati “integrata” informatizzata che rappresenti già in sé il fatto che si intende appurare, cioè presenza o assenza di contratti di locazione/affitto/comodato, in essere o meno, riferiti a un dato immobile).

Informazioni per eventuali supplementi di ricerca

✓



Uso interno

pagina 4 di 4

L'Ufficio potrebbe non aver individuato in Anagrafe tributaria (o non essere al momento in grado di individuare) contratti perché in origine **registrati “a nome” di altri soggetti**, diversi da quelli che lei ha indicato nell'istanza (esempio: locazione registrata a nome di solo uno dei coniugi o dei comproprietari dell'immobile; acquisto, per atto tra vivi o mortis causa, dell'immobile locato, ecc.). Al riguardo, specifiche richieste di **“supplementi mirati di ricerca”** possono essere inviate a dp.treviso@pce.agenziaentrate.it (indirizzo PEC abilitato alla sola ricezione di messaggi provenienti da altri indirizzi di tipo PEC), precisando/integrando l'istanza originaria con parametri più stringenti di ricerca eventualmente noti/sopravvenuti (esempio: nominativi degli altri possibili soggetti che hanno preso parte alla stipula originaria del contratto, compresi affittuari/conducenti/comodatari; intervallo temporale all'interno del quale potrebbe essere avvenuta la registrazione del contratto ristretto a specifici mesi di un determinato anno, ecc.).

Responsabile del procedimento: *Manuela Ravanello*

Referente del procedimento: *Giovanni Weiss*

(per contatti rapidi: dp.treviso.utconeglianovittorio@agenziaentrate.it)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Manuela Ravanello

(firmato digitalmente)

(*) *Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso*

L'originale del presente documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

✓

